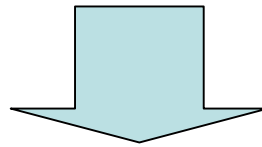


“Tariffa Sociale”

Vademecum per i Comuni

PREMESSA

Sulla base del Decreto Interministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà Sociale del 28 dicembre 2007, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato la delibera del 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 (succ. mod. delibera ARG/elt 152/08 e 172/08), che rende operativo, a partire dal gennaio 2009, il sistema di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica, ai clienti domestici in condizioni di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute



cd. "bonus sociale" o "tariffa sociale"

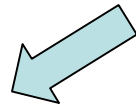
Che cos'è la "tariffa sociale" o "Bonus sociale"?

- La "Tariffa sociale" o "Bonus sociale" è uno strumento che ha l'obiettivo di aiutare e sostenere le famiglie in condizione di disagio, attraverso un risparmio sulla spesa annua per la fornitura di energia elettrica.
- Si tratta in sostanza di uno sconto applicato alle bollette dell'energia elettrica.

Chi può chiedere il bonus?

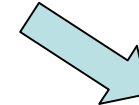
Potranno accedere al bonus tutti i clienti domestici intestatari di una fornitura di energia elettrica nell'abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 3 KW che:

OPPURE



- dispongano di un ISEE di valore inferiore o uguale a 7.500,00 euro.

L'ISEE è l'indicatore di situazione economica equivalente. Ad esempio, un nucleo familiare composta da padre, madre e due figli, monoreddito, in affitto e senza ulteriori disponibilità patrimoniali, rientra nella soglia ISEE di 7.500,00 euro con reddito annuo lordo fino a circa 23.400,00 euro



- abbiano in famiglia un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.

N.B.: i soggetti che siano in possesso sia dei requisiti di disagio "economico" che di disagio "fisico", potranno richiedere il cumulo delle agevolazioni a cui hanno diritto.

A quanto ammonta il bonus?

Per l'anno 2008, il valore del bonus sarà determinato come segue:

- per le situazioni di disagio “economico”, si terrà conto del numero di componenti della famiglia anagrafica:
 - 60 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone
 - 78 euro/anno per un nucleo familiare di 3-4 persone
 - 135 euro/anno per un numero familiare composto da più di 4 persone
- per le situazioni di disagio “fisico”, il bonus ammonterà a 150 euro/anno.

Per l'anno 2009, l'importo del bonus, sia per i casi di disagio “economico” che per quelli di disagio “fisico”, sarà quantificato in occasione dell'aggiornamento annuale delle tariffe, previsto per dicembre.

Quando si può chiedere il bonus?

- Al fine di godere del bonus anche per tutto il 2008, la richiesta di ammissione dovrà essere effettuata a partire da gennaio 2009 e non oltre il 31 marzo 2009.
- Le richieste pervenute dopo tale data non consentiranno di beneficiare retroattivamente del bonus per l'anno 2008, ma solo per l'anno 2009.
- Il bonus ha la durata di 12 mesi, scaduti i quali si deve ripresentare la domanda presso l'amministrazione comunale competente.
- In caso di bonus concesso a seguito di una situazione di disagio fisico, lo sconto è applicato senza interruzioni fino a quando sussiste la necessità dell'utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

Come e dove richiedere il bonus?

Il cittadino potrà fare richiesta di accesso al bonus, recandosi presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, compilando l'apposita modulistica e presentando:

NEL CASO DI DISAGIO ECONOMICO

- l'attestazione del valore ISEE (1);
- le indicazioni sulla propria fornitura elettrica (reperibili su ogni bolletta);
- le indicazioni relative alla numero dei componenti della propria famiglia anagrafica;
- la fotocopia di un proprio documento di identità.

1 Per ottenere l'attestazione del valore ISEE i Cittadini devono redigere una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), e presentarla ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) oppure alle sedi INPS. Questi ultimi, accertata la dichiarazione, provvederanno a recapitare al Cittadino un'attestazione con l'indicazione del valore ISEE, necessaria per il riconoscimento del bonus.

NEL CASO DI DISAGIO "FISICO"

- un certificato della propria ASL che attesti (2)
- la necessità di utilizzo di apparecchiature elettromedicali;
- la tipologia di apparecchiature utilizzate;
- l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata;
- la data a partire dalla quale l'apparecchiatura viene utilizzata;
- la fotocopia di un proprio documento di identità.

2 I cittadini già inclusi negli elenchi delle forniture non interrompibili ai sensi del Piano di Emergenza per la Sicurezza del sistema Elettrico (PESSE) potranno presentare apposita autocertificazione specificando il tipo di apparecchiatura elettromedicale utilizzata, l'indirizzo presso il quale la medesima apparecchiatura è installata, la data a partire dalla quale si utilizza l'apparecchiatura.

Ogni nucleo familiare può richiedere il bonus per una sola fornitura di energia elettrica.

*E se cambiano le condizioni in base
alle quali si è ottenuto il bonus?*

VARIAZIONE DI RESIDENZA



il Cittadino dovrà recarsi presso il nuovo Comune di residenza per effettuare nuovamente la domanda, dopo di che il bonus verrà trasferito sulla nuova abitazione e se ne potrà godere fino alla scadenza originaria del diritto

VARIAZIONE DEL REDDITO



non varia l'importo del bonus durante i 12 mesi di godimento, per cui il nuovo reddito verrà tenuto in considerazione solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione

VARIAZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

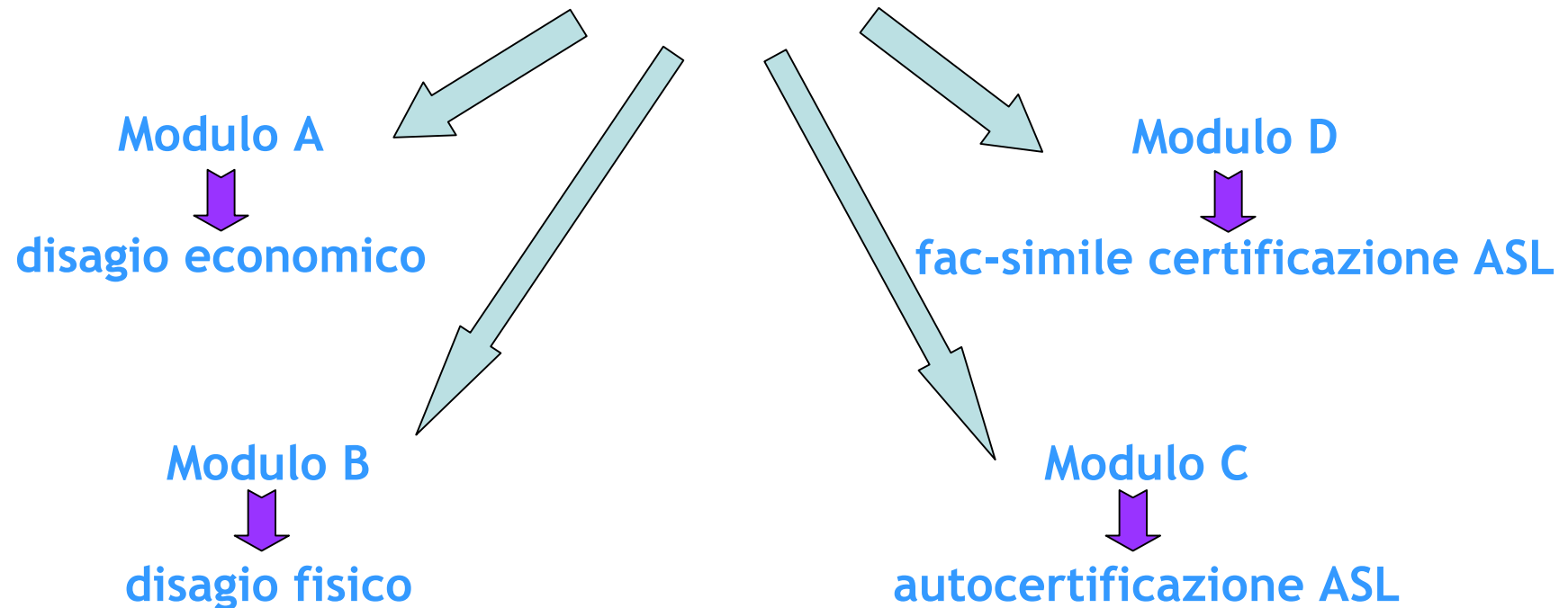


analogamente all'ipotesi precedente, il nuovo dato verrà utilizzato solo in sede di rinnovo della domanda di ammissione

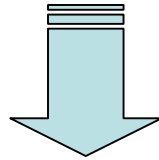
Deliberazione 27 novembre 2008 - ARG/elt 172/08

l'AEEG ha pubblicato gli

“schemi di istanza per l'ammissione al regime di compensazione”

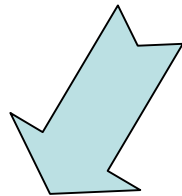


*Decreto-Legge 29 novembre 2008 , n. 185 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"
(cd. Decreto "anti-crisi")*

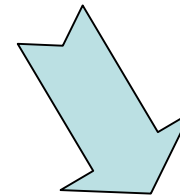


A decorrere da gennaio 2009
prevede la compensazione
della spesa per la
fornitura di gas naturale

(art. 3, comma 9)



Alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica



Alle famiglie con almeno 4 figli a carico con ISEE non superiore a 20.000 euro